

**CONTRATTO DI SERVIZIO ATTIVITA' STRUMENTALI SERVIZIO DI
PARCHEGGI COSTIERI**

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di maggio, in Piombino, presso la sede comunale del Comune di Piombino, in Via Ferruccio n. 4,

le parti:

- COMUNE DI PIOMBINO (Ente con codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00290280494), rappresentato da Nicola Monteleone nato a Zofingen (Svizzera) il 30 Marzo 1969, e domiciliato per la qualifica presso il Comune di Piombino, in qualità di Dirigente del Settore Finanza e Controllo, autorizzato ai sensi dell'articolo 107, 3° comma lettera c), del D. Lgs. 267/2000 ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo;
- PARCHI VAL DI CORNIA SPA, nel proseguo denominata "Società", soggetto giuridico assoggettato al controllo analogo congiunto da parte dei Comuni della Val di Cornia, con sede in Piombino (LI), via G. Lerario n. 90, avente P.I. n. 01091280493, rappresentato dal proprio legale rappresentante, Dott. Alessandro Bruni, nato a Livorno il 19 gennaio 1959, con CF BRNLSN59A19E625W, domiciliato per la carica presso la sede della Società rappresentata;

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 09.03.1992 è stata approvata la costituzione della Società Parchi Val di Cornia spa partecipata dai comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta, finalizzata alla gestione di servizi e attività comunali di interesse generale in materia di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, con la missione primaria della creazione e gestione del "sistema parchi della Val di Cornia";

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/03/2012 è stata disposta la revoca dell'affidamento alla Società e l'acquisizione alla piena disponibilità e gestione del Comune delle aree costiere destinate alla sosta dei mezzi;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 24/02/2012 è stata approvata una bozza di contratto con la Società Parchi Val di Cornia spa per la gestione delle aree di sosta costiere per l'anno 2012;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 18 dicembre 2015 è stato deliberato di rinnovare per il periodo 2016-2020 il contratto di servizio sottoscritto con la società strumentale Parchi Val di Cornia spa per la gestione delle molteplici attività connesse alle aree di sosta relative ai parchi della Sterpaia e di Baratti - Populonia;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 03/03/2021 è stato deliberato di affidare a tempo indeterminato alla Società il complesso delle attività strumentali necessarie ai fini

dell'erogazione da parte del Comune di Piombino del servizio di parcheggi archeologici e costieri in località Baratti e presso la Costa Est del territorio comunale;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. In ragione dell'inquadramento giurisprudenziale delle società "*in house*" operato dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, il Comune si avvale della Società in quanto suo plesso organizzativo per lo svolgimento delle attività strumentali e preordinate alla erogazione del servizio pubblico a domanda individuale "Parcheggi archeologici e costieri in località Baratti e presso la Costa Est del territorio comunale". Tutte le pattuizioni di cui ai punti seguenti sono inquadrate nell'ambito di un rapporto in cui la Società è qualificata alla stregua di una articolazione interna o plesso organizzativo, settore/servizio, dello stesso Comune e pertanto la Società opera secondo la disciplina del presente contratto ma anche secondo ulteriori e eventuali direttive deliberate dal Comune di Piombino o impartite dall'assessore di riferimento.

2. Le attività strumentali e preordinate alla erogazione del servizio pubblico a domanda individuale sono quelle indicate di seguito:

- Manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria e realizzazione nuove opere;
- Pulizia;
- Sorveglianza e collaborazione all'attività sanzionatoria da parte del Comune;
- Gestione e custodia dei bagni pubblici;
- Servizio di accoglienza, informazione sulle strutture;
- Installazione e manutenzione di parcometri;
- Scassetto e rendicontazione degli introiti presso i parcometri con riversamento delle somme direttamente presso i conti del Comune;
- Vendita per conto del Comune di forme di abbonamento e forme di tessere pre-pagate presso le biglietterie di tutti i parchi archeologici o presso altri punti di vendita che la società riterrà di istituire con riversamento delle somme direttamente su conti del Comune;
- Riscossione e trattenimento delle entrate derivanti dalla fruizione pubblica del servizio in località Baratti-Prato erboso.

3. I giorni e gli orari di apertura delle aree di sosta, le tariffe orarie e le sanzioni a carico degli utenti sono stabilite dal Comune.

4. L'affidamento della gestione viene comunque effettuato nel rispetto del Regolamento ANPIL.

5. La Società dovrà assicurare il servizio con proprio personale, garantendo la sostituzione degli addetti assenti.

6. Il Comune provvede normalmente alle manutenzioni straordinarie, previa segnalazione nei tempi opportuni da parte della Società e successiva valutazione dell'opportunità e della tipologia di intervento.

7. Il Comune si impegna a corrispondere alla Società un corrispettivo pari al totale dei costi diretti sostenuti dalla società in dipendenza del presente contratto. A tal fine, ad inizio anno la società presenta e concorda con il Comune, che approva con deliberazione della Giunta Comunale, un piano previsionale dei costi di gestione. Eventuali scostamenti di costi in corso d'esercizio devono essere preventivamente accettati dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale. A fine di ogni esercizio la Società presenta un rendiconto dettagliato dei costi e della gestione. I pagamenti avverranno, dietro presentazione di regolari fatture, con la seguente tempistica:

- Acconto del 75% dell'importo del piano previsionale dei costi entro il 30 aprile;
- Ulteriore acconto del 25% dell'importo del piano previsionale dei costi entro il 30 giugno.

L'eventuale conguaglio a credito o a debito sarà erogato entro 15 giorni dalla presentazione da parte della Società del rendiconto dettagliato dei costi e della gestione.

8. La Società introita e trattiene i proventi derivanti dalla concessione a terzi dell'uso delle aree per riserva posti auto ai soggetti di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 302 del 2005, secondo le tariffe deliberate dal Comune. Analogamente, la Società incassa e trattiene i proventi derivanti dall'utilizzo dei servizi igienici secondo le tariffe deliberate dal Comune, a copertura dei costi sostenuti per la gestione del servizio richiesto.

9. La Società è obbligata a stipulare polizza assicurativa limitatamente alla copertura dei danni a cose ed a terzi derivanti da carenze manutentive e di pulizia delle aree in oggetto.

10. La presente convenzione ha validità a tempo indeterminato e la Giunta Comunale può in qualsiasi momento modificarne le condizioni e la durata.

Comune di Piombino

Dott. Nicola Monteleone

Parchi Val di Cornia S.p.A.

Dott. Alessandro Bruni

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
[Firma]

[Firma]
PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

